

**FOGLIO INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI IMPEGNO IRREVOCABILE DI SUBENTRO E IMPEGNO AL RIACQUISTO
NONCHE' ALL'ACQUISTO
(LOCAZIONE FINANZIARIA)
In vigore dal 1 ottobre 2020**

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI LEASING

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. - Gruppo Société Générale
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 7 - 20146 Milano
Tel.: +39 02 4654681 - Fax: +39 02 465468841
Iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi sez. "E" n. E000408752 ed associata ASSILEA

La Società di Leasing può offrire i propri servizi per mezzo di un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Nel sottostante riquadro vengono riportati i dati del soggetto terzo solo nel caso di offerta fuori sede:

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'IMPEGNO
IRREVOCABILE DI SUBENTRO E IMPEGNO AL RIACQUISTO
NONCHE' ALL'ACQUISTO**

La conclusione dell'operazione di locazione finanziaria può essere subordinata al rilascio a favore della Società di Leasing di specifiche garanzie da parte di terzi, fra le quali l'impegno irrevocabile ed inderogabile al subentro.

Struttura e funzione economica

Con il rilascio di questa garanzia, il firmatario si impegna a subentrare nel contratto di locazione finanziaria se il Conduttore, debitore principale, i suoi successori od aventi causa non ottemperano o non possono ottemperare ad uno o più degli obblighi assunti nei confronti del Locatore con il contratto di locazione finanziaria.

Il subentro decorrerà dal primo canone insoluto e secondo le scadenze previste dal contratto originario. Il garante si impegna inoltre a provvedere alla copertura assicurativa del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria dalla data del primo canone insoluto, con le modalità previste dal contratto stesso.

Principali rischi

Sul piano contrattuale, quale principale rischio, va tenuto presente il subentro nel contratto di locazione finanziaria da parte del firmatario della garanzia in caso di inadempimento da parte del Conduttore con il conseguente obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte da quest'ultimo con la sottoscrizione del contratto di leasing.

La conclusione dell'operazione di locazione finanziaria può essere subordinata al rilascio a favore della Società di Leasing di specifiche garanzie da parte di terzi, fra le quali l'impegno irrevocabile ed inderogabile al subentro e impegno al riacquisto nonché all'acquisto.

Struttura e funzione economica

L'impegno al riacquisto nonché all'acquisto costituisce l'impegno irrevocabile ed incondizionato da parte del garante ad acquistare il bene oggetto del contratto garantito ad un prezzo predeterminato a seguito della cessazione del contratto, ivi compresa l'ipotesi di risoluzione per inadempimento contrattuale del Conduttore; generalmente l'impegno al riacquisto nonché all'acquisto è una

garanzia rilasciata dallo stesso fornitore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

In presenza di tale garanzia, dopo che il contratto di locazione finanziaria è cessato (compreso il caso di risoluzione per inadempimento del Conduttore), il garante acquisterà dal Locatore il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e rimarranno a carico del garante anche il ritiro del bene e le eventuale azioni di recupero dello stesso. Il garante dovrà inoltre corrispondere al Locatore, beneficiario della garanzia, anche tutte le somme scadute e non pagate vantate dal Locatore nei confronti del Conduttore.

Principali rischi

In presenza di tale garanzia sussiste il rischio per il garante di non recuperare il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ovvero di trovarlo incompleto o inservibile, di non averne l'immediata disponibilità materiale, di dover pagare un prezzo prefissato anche più alto del valore commerciale di mercato del bene ed inoltre di dover versare la totalità delle somme scadute e non corrisposte dal Conduttore maggiorate degli interessi previsti dalla garanzia.

**FONDO DI GARANZIA PMI – LEGGE N. 662/96 E SUCCESSIVE
MODIFICHE**

L'operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) – Legge n. 662/96 e successive modifiche.

Il gestore del Fondo di Garanzia è Mediocredito Centrale S.p.A..

Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.

Sull'importo della locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio di SG Equipment Finance Italy Spa, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia

per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale <http://www.mcc.it/> e del Fondo di Garanzia PMI <http://www.fondidigaranzia.it>.

NUOVA SABATINI TER – PLAFOND BENI STRUMENTALI

SG Equipment Finance Italy Spa è accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 Aprile 2016 per la presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25 Gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di piccole e medie imprese, cd "Nuova Sabatini Ter" e successiva Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2016

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Autorizzazione permanente SEPA per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Locatore.
- Disposizione di bonifico bancario permanente.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

Durata dell'istruttoria: n. 30 (trenta) giorni lavorativi

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (le Condizioni Particolari di Contratto) sono riportate, tra le altre, una descrizione dei Beni concessi in locazione, l'indicazione del Fornitore e l'eventuale parametro di indicizzazione per le operazioni a tasso variabile, mentre nella seconda parte (le Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria tra il Locatore ed il Conduttore.

I dati economici e finanziari previsti dal Contratto, inclusi gli interessi di mora, sono esposti nel documento di sintesi.

Aspetti specifici del rapporto contrattuale possono essere regolati anche mediante atti separati (cc.dd. appendici).

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DIRITTO DI RECESSO DEL CONDUTTORE

Il Locatore, in presenza di un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche di cui al Contratto mediante apposita comunicazione al Conduttore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con preavviso minimo di due mesi.

Il Conduttore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Conduttore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico del Conduttore.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Conduttore regolarmente adempiente - mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) - potrà richiedere al Locatore di estinguere anticipatamente il Contratto ed acquistare i Beni oggetto del contratto. A seguito della richiesta del Conduttore, il Locatore comunicherà al Conduttore l'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore al Locatore - quale corrispettivo per l'esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il contratto - calcolato in base all'attualizzazione dei canoni a scadere, incluso l'opzione finale d'acquisto, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali del Contratto oltre alle spese previste ed indicate nelle Condizioni

Particolari (di seguito complessivamente il "Corrispettivo di Estinzione Anticipata"). L'operazione di estinzione anticipata del contratto potrà avvenire solo con riferimento alla data del primo Canone in scadenza successiva alla richiesta del Conduttore; entro questa data, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore in unica soluzione il Corrispettivo di Estinzione Anticipata ed inoltre invierà a quest'ultimo la documentazione che il Locatore chiederà per il perfezionamento delle operazioni di vendita dei beni, dando così luogo all'estinzione del rapporto contrattuale. Se il Conduttore non dovesse pagare dette somme alla data sopra precisata, il contratto proseguirà tra le parti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

I) Nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi, il Locatore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con comunicazione scritta da inviare al Conduttore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC):

- a) ritardato pagamento di almeno 4 (quattro) Canoni mensili, anche non consecutivi, previsti alla lettera "C" delle Condizioni Particolari o di un importo equivalente nel caso il Contratto preveda una diversa periodicità dei Canoni;
- b) inadempimento e/o violazione, da parte del Conduttore, in relazione anche ad una soltanto delle obbligazioni e/o delle dichiarazioni descritte negli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria ovvero negli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 delle Condizioni Generali del contratto di *Sale and Lease-back* (contratto di compravendita e contestuale locazione finanziaria dei beni compravenduti).

II) In caso di risoluzione del Contratto, il Conduttore dovrà riconsegnare i Beni al Locatore con le modalità previste dalle Condizioni Generali di contratto per quanto concerne la "Riconsegna dei Beni". Il Locatore, a sua volta, dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione dei Beni stessi che verrà effettuata mediante procedure di vendita o ricollocazione trasparenti condotte dal Locatore sulla base del miglior prezzo dei Beni offerto rispetto al valore commerciale degli stessi, determinato sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati individuati dal Locatore ovvero, laddove tali rilevazioni pubbliche non fossero disponibili, da una perizia eseguita da un esperto indipendente nominato di comune accordo dalle Parti entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di risoluzione del Contratto. In caso di disaccordo tra le Parti sulla nomina dell'esperto indipendente, lo stesso sarà nominato dal Locatore nell'ambito di una rosa di tre nominativi previamente comunicati al Conduttore che potrà esprimere la propria preferenza vincolante entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Locatore. Il Locatore sarà tenuto a retrocedere immediatamente al Conduttore le somme incassate dalla vendita o dalla ricollocazione dei Beni nonché gli eventuali importi ricevuti dal Locatore a titolo di indennizzo assicurativo o di risarcimento da parte di terzi, in caso di distruzione in tutto o in parte dei Beni stessi, al netto delle somme previste al successivo paragrafo III) del presente articolo.

III) Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione indicate al punto I), il Conduttore, fermo restando l'obbligo a suo carico di restituire immediatamente i Beni, sarà tenuto al pagamento in favore del Locatore:

- a) di tutte le somme dovute al Locatore per Canoni, interessi, spese ed oneri a vario titolo già maturati e non ancora versati, fino alla data di riconsegna dei Beni;
- b) della somma dei Canoni, in linea capitale, non ancora scaduti;
- c) degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 fino ad avvenuto integrale adempimento di tutto quanto previsto nel presente articolo;
- d) del prezzo dell'opzione finale di acquisto dei Beni indicato nella lettera "E" delle Condizioni Particolari, ove previsto;

e) del rimborso al Locatore delle spese dal medesimo sostenute per il recupero dei Beni, la loro stima e custodia.

Gli importi dovuti dal Conduttore di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo III), saranno corrisposte mediante compensazione con l'importo ricavato dal Locatore dalla vendita o ricollocazione dei Beni. Resta salvo ed impregiudicato l'eventuale credito residuo del Locatore nei confronti del Conduttore laddove il valore realizzato con la vendita o ricollocazione dei Beni sia inferiore all'ammontare complessivo dell'importo dovuto dal Conduttore ai sensi del presente paragrafo III).

IV) In qualsiasi ipotesi di risoluzione del Contratto, il Conduttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto - ancorché non scadute - per spese, rimborsi, indennità, restituzioni, penali, spese di recupero crediti e risarcimento dei danni ulteriori. In ogni caso di risoluzione del Contratto, tutte le somme pagate dal Conduttore, incluso qualsiasi ammontare già pagato come Canone, saranno irrevocabilmente trattenute dal Locatore anche a titolo di penale e di acconto dei danni ulteriori eventualmente risarcibili dal Conduttore in conseguenza dell'inadempimento. Ciascuna azione dovrà ritenersi cumulativa ed aggiuntiva rispetto ad ogni altro rimedio comunque previsto dalla legge o secondo equità a favore del Locatore. Resta salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto del Locatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

V) Il Locatore nelle ipotesi di cui al precedente punto I) potrà decidere di non risolvere il Contratto e di chiederne invece l'adempimento al Conduttore. In tale caso, se il Locatore ne dovesse fare semplice richiesta il Conduttore si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà versare in un'unica soluzione al Locatore oltre a tutti i Canoni scaduti e non pagati anche quelli a scadere. Il Contratto proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del Conduttore di restituire i Beni al Locatore al termine della locazione con le modalità previste dalle Condizioni Generali di contratto per quanto concerne la "Riconsegna dei Beni", qualora non intenda esercitare l'opzione di acquisto.

VI) In caso di risoluzione del Contratto, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti fino all'avvenuto integrale adempimento, da parte del soggetto che ne è onerato, di tutte le obbligazioni derivanti o comunque connesse alla risoluzione del Contratto: artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 per quanto concerne il contratto di locazione finanziaria ovvero artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 per quanto concerne il contratto di *Sale and Lease-back* (contratto di compravendita e contestuale locazione finanziaria dei beni compravenduti).

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, CONCILIAZIONE E FORO CONVENZIONALE

I) Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di locazione finanziaria il Conduttore potrà presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata A/R o per via telematica (indirizzo postale: **SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. – Ufficio Reclami** - Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 7 20146 Milano, indirizzo e-mail: ufficioreclami@sgef.it, fax: 02/465468841).

II) In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, le Parti concordano - in attuazione del comma 5 del richiamato art. 5 - di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione di questo contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR consultabile sul sito internet www.conciliatorebancariofinanziario.it - iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia - in quanto Organismo specializzato nelle

controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti - anche dopo la sottoscrizione di questo contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo di mediazione, specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nel medesimo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e consultabile sul sito internet www.giustizia.it.

III) Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento previsto dall'art. 128 bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario**, organismo di conciliazione stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, con le modalità previste nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le Filiali della Banca d'Italia, oppure il Locatore, potranno fornire tutte le indicazioni necessarie in merito a questa procedura che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

In questo caso il Conduttore dovrà obbligatoriamente e preventivamente presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio Reclami indicato al punto I) al quale il Locatore dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Conduttore non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto esauriente risposta potrà attivare la procedura di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario.

IV) Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'**autorità giudiziaria**; a tal fine le Parti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale, il Locatore provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Conduttore ha adempiuto a tutte le richieste del Locatore strumentali all'estinzione del rapporto.

LEGENDA

- **Beni:** sono i beni/servizi descritti nelle Condizioni Particolari di contratto che sono stati scelti, concordati e trattati nelle proprie qualità e caratteristiche tecniche direttamente dal Conduttore con il Fornitore. Il Locatore acquista dal Fornitore i Beni su richiesta del Conduttore al solo ed esclusivo scopo di concederli in locazione finanziaria a quest'ultimo.
- **Compagnia di Assicurazione:** è la società di assicurazioni scelta dal Conduttore o dal Locatore ed eventualmente indicata nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte del Conduttore, la società di assicurazioni, i contenuti della polizza assicurativa ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento del Locatore.
- **Canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto, se previsto, può essere di importo più elevato.
- **Condizioni Generali:** contengono le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria fra il Locatore ed il Conduttore.
- **Condizioni Particolari:** contengono la descrizione dei Beni concessi in locazione e l'indicazione del suo Fornitore nonché di tutti i dati economici e finanziari previsti dal contratto, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione con riferimento alle operazioni a tasso variabile.
- **Conduttore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- **Indice di Riferimento:** v. EURIBOR.

- **Indice di Riferimento Iniziale:** è il valore base del parametro di variabilità dell'Indice di Riferimento, assunto di comune intesa tra le Parti ed indicato nelle Condizioni Particolari di contratto nel caso di contratto a tasso indicizzato.
- **Istruttoria:** è il procedimento di analisi e valutazione della concedibilità o meno del bene in locazione finanziaria.
- **Estinzione anticipata:** è la facoltà concessa dal Locatore al Conduttore di estinguere anticipatamente il contratto di locazione secondo le modalità indicate nel contratto.
- **EURIBOR:** indicato nel caso di contratto a tasso indicizzato, è il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Unione Europea, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. Viene indicato anche quale "Indice di Riferimento".
- **Fideiussione:** è l'atto mediante il quale uno o più soggetti (terzi rispetto al debitore principale), si obbligano verso il creditore garantendo l'adempimento del debitore, fino a concorrenza di un importo massimo predeterminato.
- **Floor:** limite massimo stabilito contrattualmente all'eventuale decremento del costo del denaro.
- **Fornitore:** si intende il/i costruttore e/o il rivenditore presso cui il Conduttore ha effettuato la scelta dei Beni che vengono concessi in locazione finanziaria.
- **Foro competente:** indica quale sia il giudice competente a decidere su una determinata causa.
- **Impegno al riacquisto nonché all'acquisto:** è l'atto con cui, a seguito della cessazione del contratto, il garante si impegna ad acquistare dal Locatore il bene oggetto del contratto ad un prezzo predeterminato e a corrispondere al Locatore tutte le somme scadute e non pagate vantate dal Locatore nei confronti del Conduttore.
- **Impegno irrevocabile di subentro:** è l'atto mediante il quale un soggetto (terzo rispetto al debitore principale), si impegna nei confronti dell'Intermediario a subentrare nel contratto di locazione in caso di inadempimento del Conduttore.
- **Legge:** si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, decreto, ordinanza, direttiva e/o regolamento comunitario, concesso e/o emesso da qualsiasi autorità competente anche in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni.
- **Locatore:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria.
- **Oneri:** si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla sottoscrizione, esecuzione, registrazione e risoluzione del contratto o inerente i Beni, al loro acquisto o al loro utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico del Conduttore, anche se eventualmente anticipati dal Locatore.
- **Opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
- **Parametro di indicizzazione:** indicato nel caso di contratto a tasso indicizzato, è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche".
- **Parti:** sono il Locatore ed il Conduttore definiti congiuntamente.
- **Persona politicamente esposta:** sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- **Prezzo di acquisto dei Beni:** è il prezzo dei Beni pattuito tra il Conduttore ed il Fornitore e corrisposto a quest'ultimo dal Locatore, come indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.
- **Sale and lease-back:** è una forma di finanziamento che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto cedente che lo possiede e l'intermediario finanziario che contestualmente lo concede in locazione finanziaria al cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene a Conduttore-utilizzatore.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- **Tasso del contratto di locazione finanziaria (c.d. "tasso leasing"):** è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche"; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali fra di loro.
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario non sia superiore.
- **Titolare effettivo:** è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari.
- **Verbale di consegna, accettazione, installazione e collaudo:** è il documento, debitamente sottoscritto, con il quale il Conduttore dichiara di accettare e gradire pienamente i Beni, da lui scelti, e di averne verificato il corretto funzionamento.